

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 16-2571

L.R. 16/1992, articolo 28, comma 1. Disposizioni, a parziale modifica della D.G.R. del 26 giugno 2020, sulla Misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”, in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del DL 104/2020 ed in materia di revoca dei benefici.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- con la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, la Regione Piemonte ha disciplinato l’attuazione del Diritto allo Studio universitario e ha istituito l’EDISU Piemonte, con il compito di realizzare gli interventi di diritto allo studio universitario;
- con deliberazione 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, la Giunta Regionale ha approvato i “*Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell’EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all’erogazione delle borse di studio e altri servizi per l’a.a. 2020/2021*”, ha fissato l’importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, nonché ha determinato lo stanziamento complessivo destinato alle suddette finalità, pari a euro 26.400.000,00, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e degli art. 6 bis e 6 ter della legge regionale 16/1992;
- con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha individuato le seguenti risorse finanziarie quali fonti di finanziamento per l’erogazione delle borse di studio e degli altri servizi per l’a.a. 2020/2021:

- somme introitate direttamente dall’EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell’a.a. 2020/2021;
- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- eventuali risorse regionali di cui alla D.G.R. 10 dicembre 2019, n. 22-674 (capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021) stanziata e liquidata in favore dell’EDISU, iscritte nel bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all’erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l’anno accademico 2019/2020, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei;
- fondi regionali di cui al capitolo 168709/2020 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2020-2022, per un importo pari a euro 26.400.000,00.

Premesso, inoltre, che:

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, prevede che la concessione delle borse di studio sia assicurata a tutti gli studenti idonei “[...] nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente” (art. 7, comma 1);

l’articolo 18 del suddetto decreto legislativo definisce il fabbisogno finanziario delle Regioni quale “fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2 (materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura) a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità” (comma 1) e ne individua le fonti di finanziamento come di seguito riportate:

- a) il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni stesse;

b) il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata dagli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

c) le risorse proprie delle Regioni, oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale, “in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale”.

Dato atto che, con riferimento a quanto riportato nella suddetta DGR 26 giugno 2020, n. 28

– 1594:

- le somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2020/2021, sulla base dei dati storici, possono essere stimate in circa euro **15.000.000,00**;

- le somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti, sulla base della nota di EDISU Piemonte del 9 novembre 2020 (prot. in entrata n.12153/A1907A), agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale vengono individuate, alla data di tale nota, in euro 269.971,24;

- nelle more della rilevazione dei dati per la predisposizione della tabella di riparto FIS 2020, è ragionevole assumere che la quota di riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) per l'anno 2020 in favore della Regione Piemonte potesse essere almeno pari a euro **15.010.467,63**, somma attribuita per l'anno 2019 con il decreto n. 2416 del 3 dicembre 2019 del Direttore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per le seguenti motivazioni:

- le risorse del FIS sono ripartite sulla base dei fabbisogni finanziari regionali e del maggior impegno finanziario sopportato dalle Regioni in termini di “risorse proprie” rispetto alla soglia minima del *quaranta per cento* prevista dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (quota premiale); in particolare i fabbisogni finanziari sono determinati attraverso l'utilizzo di “valori standard” che fanno riferimento, tra l'altro, al prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna Regione negli ultimi tre anni accademici e l'importo minimo della borsa di cui al DPCM 9 aprile 2001, distinto per studenti “in sede”, studenti “pendolari” e studenti “fuori sede”;
- l'aumento della media degli studenti idonei degli ultimi tre anni accademici sembrerebbe anticipare un conseguente proporzionale aumento della quota di riparto calcolata su base “fabbisogno regionale”;
- per l'a.a. 2019/2020, sono state impegnate risorse finanziarie regionali in misura superiore al quaranta per cento del FIS 2019 per le borse di studio e gli altri benefici di diritto allo studio universitario, pertanto, la Regione Piemonte potrà accedere anche alla quota premiale del riparto del FIS 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , all'art. 236 comma 4, per l'anno 2020, ha previsto un incremento di 40.000.000,00 di euro dello stanziamento complessivo del predetto fondo;

- con la nota del 29 ottobre 2020 (prot. in entrata n. 11662/A1907A), agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, EDISU Piemonte, a riscontro di apposita richiesta degli uffici regionali (come da documentazione agli atti), ha stimato in euro **7.293.816,36** l'entità delle risorse regionali di cui alla D.G.R. 10 dicembre 2019, n. 22-674 (capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021) stanziata e liquidata in favore dell'EDISU, iscritte nel bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2019/2020, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei.

Preso atto, inoltre, che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 33, comma 2, introduce una deroga alle disposizioni dell'articolo 4, comma 8, lettera c) del DPCM 9 aprile 2001, prevedendo:

“Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università nonché le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.”

Dato atto che l'art. 1, paragrafi 3 e 4 della Sez. III del documento “*Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2020/2021*”, Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28-1594 prevede:

“3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

a) studente in sede: [...]

b) studente pendolare: [...]

c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.”

4. Per gli studenti vincitori di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell'ISEE Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo: [...].

- Fuori sede richiedenti servizio abitativo: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.500,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €. A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2020/2021.

Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti pendolari. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2020/2021.”

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 6, lettere t), u) del DPCM 13 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» prevede che:

“6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

[...]

t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”;

- l'Allegato 18 al predetto DPCM 13 ottobre 2020, "Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21", che individua le principali misure per l'erogazione della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza per il primo semestre dell'anno accademico 2020/2021, prevede che:

“[...]

Ove possibile, la didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma al contempo anche a distanza. È una scelta che non solo denota l'impegno alla riapertura volta a sottolineare l'importanza dell'università come luogo di ricerca, di scambio e di arricchimento culturale, ma al contempo ne salvaguarda l'inclusione. Tutti gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di seguire le lezioni anche se non potranno essere presenti fisicamente negli atenei, ad esempio i numerosi studenti internazionali che per motivi di mobilità non riusciranno ad arrivare per l'inizio del semestre, così come i tanti studenti extraregionali e gli studenti con particolari patologie per i quali si sconsiglia la ripresa delle attività in presenza. La modalità online permetterà inoltre di ridurre la numerosità degli studenti e delle studentesse presenti nelle aule in modo da salvaguardare il distanziamento di sicurezza imposto dalle norme sanitarie.

[...]

Le università potranno provvedere all'adeguamento di tutte le strutture tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica online di qualità, utilizzando le risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca.”

Richiamati:

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». e in particolare l'art. 3 c. 4 lett. g) che, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, sospende le attività formative e curriculari delle Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

- le ordinanze del Ministero della salute del 4 e 19 novembre 2020 che hanno collocato la Regione Piemonte, dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, tra le aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

- la Determinazione del Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte il (Co.Re.Co.) ex art.3, comma 4, lettera g) DPCM 3 novembre 2020 (prot. n. 118485 del 5 novembre 2020), con la quale il predetto Comitato ha espresso l'indicazione che ciascuna Università e ciascuna Istituzione di alta formazione artistica predisponga i propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari (lezioni frontali, esami di profitto, esami finali e di laurea) a distanza, individuando i corsi e le attività da svolgere in presenza.

Dato atto, inoltre, che l'art. 1, paragrafo 14 - Sez. VII, del citato documento "*Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari*", Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594. prevede:

“Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

14. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dai Bandi di concorso e dai Regolamenti interni dell'EDISU Piemonte (es. non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione in relazione ai requisiti di reddito, decadenza dai benefici in seguito a verifica della perdita dei requisiti di iscrizione e di merito, revoca del servizio abitativo per decadenza e/o per essere incorsi in un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento interno delle Residenze, rinuncia agli studi anche in anni accademici precedenti o il trasferimento presso altro Ateneo o passaggi di corso presso il medesimo Ateneo) i benefici sono revocati agli studenti beneficiari di borsa ovvero agli studenti idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili.

I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei, superiori all'ammonizione.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute ad Edisu saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati o rate fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.

In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.

In accordo con gli Atenei e sulla base di specifiche disposizioni inserite nei relativi Bandi di concorso e Regolamenti interni, agli studenti soggetti a revoca dei benefici che si trovano in situazione debitoria con Edisu può essere comminato il blocco della carriera accademica.”

Preso atto che, con nota prot. 599399 del 2 luglio 2020, agli atti del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione della Direzione Competitività del Sistema regionale, il Co.Re.Co. ha chiesto di modificare le predette disposizioni di cui alla Sez. VII (art. 1, paragrafo 14), dell'Allegato alla D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594 mediante una formulazione volta a garantire maggiore proporzionalità tra l'infrazione disciplinare commessa e la sanzione irrogata, evitando che una infrazione disciplinare di lieve entità possa avere gravi ripercussioni sulla carriera accademica degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

Preso atto della nota prot. n. 108012 del 2 ottobre 2020 (agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale), con la quale il Co.Re.Co. ha individuato le tipologie di provvedimenti disciplinari cui fare riferimento per dare luogo all'istituto della revoca del beneficio economico della borsa di studio.

Richiamato l'articolo 28, comma 1 lettera a) della suddetta legge regionale, che prevede che la Regione impartisca le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente.

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, sostenere gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio che, in conseguenza dell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, non rientrino nella condizione di studente "fuori sede" ai sensi del citato DPCM 9 aprile 2001, essendo nella condizione di non poter usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell'a.a. 2020/2021, prevedendo di:

- riconoscere come fuori sede, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, gli studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi;
- sostituire l'art. 1, paragrafi 3 e 4 della Sez. III del documento "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari", Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28-1594, nel modo seguente:

"3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

a) studente in sede: [...]

b) studente pendolare: [...]

c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi.

È altresì riconosciuta la condizione di studente fuori sede, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, allo studente residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti, che, in conseguenza dell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, sia nella condizione di non poter usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell'a.a. 2020/2021, purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a quattro mesi.

Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

4. Per gli studenti vincitori di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell'ISEE Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo: [...].

- Fuori sede richiedenti servizio abitativo: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.500,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo

oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €. A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2020/2021.

- Fuori sede ai sensi dell'art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, che presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto sottoscritto dallo studente richiedente, regolarmente registrato per un periodo non inferiore a 4 mesi: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto del contributo per il servizio ristorazione e del valore del servizio abitativo, pari rispettivamente a 150 € e 2.500,00 €, in aggiunta al valore mensile del servizio abitativo (pari a 250,00 €) per il numero di mesi a titolo oneroso riconosciuti validi con riferimento all'anno accademico 2020/2021.

A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 4 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2020/2021.

Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti pendolari.

- attribuire, in via provvisoria, la condizione di “pendolare” agli studenti inseriti nelle graduatorie, a.a. 2020/2021, definitive di dicembre 2020 che non abbiano presentato l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi;
- rimodulare l'importo della borsa di studio in sede di pagamento della rata di saldo agli studenti ai quali sia riconosciuta la condizione di fuori sede, in attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104;
- individuare la data del 10 marzo 2021 quale termine ultimo per presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso e poter accedere alla Misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”;
- definire gli importi delle “Borse modulari studenti fuori sede a.a. 2020/2021” pari al valore delle borse fissati con la citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, riportati nell'ALLEGATO A) ai Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari, *al netto del contributo per il servizio ristorazione e del valore del servizio abitativo, pari rispettivamente a 150 € e 2.500,00 €, in aggiunta al valore mensile del servizio abitativo (pari a 250,00 €) per il numero di mesi a titolo oneroso riconosciuti validi con riferimento all'anno accademico 2020/2021;*
- stabilire che nell'elaborazione della graduatoria delle “Borse modulari studenti fuori sede a.a. 2020/2021” sarà data precedenza alle domande degli studenti che presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per il maggior numero di mesi;
- dare mandato all'EDISU Piemonte, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, di adottare i necessari provvedimenti per l'attuazione della misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021” destinata agli studenti “fuori sede” che, in conseguenza dell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, siano nella condizione di non poter usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell'a.a. 2020/2021;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quelli indicati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 28-1594 del 26 giugno 2020, ai sensi della quale per l'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2020/2021, si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie, il cui importo, come in precedenza descritto, è possibile stimare come segue:

- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2020/2021, possono essere stimate in circa euro 15.000.000,00;

- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti, individuate in euro 269.971,24;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, almeno pari a euro 15.010.467,63;
- risorse regionali di cui alla D.G.R. 10 dicembre 2019, n. 22-674 (capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021) stanziata e liquidata in favore dell'EDISU, accertate sul bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2019/2020, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei per un ammontare stimato dall'EDISU Piemonte in euro 7.293.816,36;
- fondi regionali di cui al capitolo 168709/2020 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2020-2022, per un importo pari a euro 26.400.000,00;

- di stabilire, pertanto, che la rimodulazione dell'importo della borsa di studio agli studenti inseriti nelle graduatorie della Misura straordinaria "Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021", di cui al presente provvedimento, avverrà soltanto se, dopo aver assegnato la borsa di studio e gli altri benefici a tutti gli studenti idonei al "Bando di concorso a. a. 2020/21 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea", di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte n. 65 del 02 luglio 2020 e n. 71 del 14 luglio 2020, nonché dopo aver esaurito le graduatorie della Misura straordinaria "Borse di studio COVID", di cui alla DGR 44-1864 del 7 agosto 2020, risulteranno disponibili risorse accertate sul bilancio dell'EDISU Piemonte con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2020/2021.

Ritenuto, inoltre, opportuno accogliere la richiesta formulata dal Co.Re.Co. con nota prot. n. 108012 del 2 ottobre 2020, prevedendo:

- di modificare l'articolo 1, paragrafo 14 - Sez. VII, del documento "*Criteria generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari*", Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, nel modo seguente:

“Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

14. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dai Bandi di concorso e dai Regolamenti interni dell'EDISU Piemonte (es. non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione in relazione ai requisiti di reddito, decadenza dai benefici in seguito a verifica della perdita dei requisiti di iscrizione e di merito, revoca del servizio abitativo per decadenza e/o per essere incorsi in un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento interno delle Residenze, rinuncia agli studi anche in anni accademici precedenti o il trasferimento presso altro Ateneo o passaggi di corso presso il medesimo Ateneo) i benefici sono revocati agli studenti beneficiari di borsa ovvero agli studenti idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili.

I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti nei confronti dei quali sia stato adottato dall'Ateneo di appartenenza un provvedimento disciplinare grave, quale l'esclusione o la sospensione da più esami di profitto universitari o la sospensione dalla frequenza universitaria per un periodo pari o superiore a 1 anno.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute ad Edisu saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati o rate fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.

In accordo con gli Atenei e sulla base di specifiche disposizioni inserite nei relativi Bandi di concorso e Regolamenti interni, agli studenti soggetti a revoca dei benefici che si trovano in situazione debitoria con Edisu può essere comminato il blocco della carriera accademica.”

Preso atto, inoltre, che:

- in data 12 novembre 2020, il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (Co.Re.Co.) ha espresso parere favorevole, con riserva di chiarimenti, sulla misura “*Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021*”, per via telematica, secondo la procedura d’urgenza, agli atti della Direzione A19000 (art. 29 bis, comma 2 della l.r. n. 16/92);
- con la nota prot. 120045 del 13 novembre 2020, il Co.Re.Co. ha richiesto precisazioni in ordine alle modalità attuative dell’art. 33, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Dato atto che, con la nota prot. n. 13508 del 10 dicembre 2020, il Settore Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale ha fornito al Co.Re.Co. i chiarimenti richiesti dal predetto Comitato in relazione all’attuazione della misura “*Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021*”.

Preso atto che l’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, in data 11 novembre 2020, ha espresso parere contrario ai sensi dell’art. 23 bis della l.r. n. 16/92 sulla misura “*Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021*”, specificando, in particolare, che, quali elementi di discordanza, la suddetta Assemblea:

- ha ritenuto inopportuna l’elaborazione di una graduatoria per l’erogazione della “*Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021*”, diversa da quella relativa al “Bando di concorso a. a. 2020/21 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea”, di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’EDISU Piemonte n. 65 del 02 luglio 2020 e n. 71 del 14 luglio 2020, che preveda di applicare il criterio di precedenza alle domande degli studenti che presentino l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per il maggior numero di mesi;
- ha richiesto che la “*Borsa modulare studenti fuori sede a.a. 2020/2021*” sia assegnata in sede di pubblicazione delle graduatorie del 15 dicembre 2020, relative al “Bando di concorso a. a. 2020/21 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea”, di cui alle citate deliberazioni del CdA dell’EDISU Piemonte n. 65/2020 e n. 71/2020, nonché prima dello scorrimento della graduatoria della Misura straordinaria “*Borse di studio COVID*”.

Dato atto della sussistenza di valide ragioni per non conformarsi al parere negativo espresso dall’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario per i motivi esplicitati di seguito:

- la misura straordinaria “*Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021*”, finalizzata a sostenere gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio che, in conseguenza dell’attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, non possano usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, prevede di posticipare al 10 marzo 2021 il termine ultimo per presentare l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per accedere alla misura stessa, per tale ragione risulterebbe opportuno elaborare una graduatoria successiva a quella prevista per il 15 dicembre 2020, che tenga conto dei dati relativi al numero di domande presentate sulla suddetta misura straordinaria e della durata dei contratti a titolo oneroso, al fine di definire l’importo della borsa modulare;
- l’art. 236 comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo, per l’anno 2020, un incremento di quaranta milioni di euro del citato fondo FIS, “*finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta*

soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito”, pone la “Borsa di studio COVID” di cui alla DGR 44-1864 del 7 agosto 2020, in una posizione di privilegio rispetto alla misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”, in quanto la norma statale di riferimento per quest’ultima (art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104) la qualifica quale intervento possibile, nei limiti delle risorse proprie degli Enti attuatori.

Ritenuto, tuttavia, al fine di rafforzare le relazioni di collaborazione con l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di eliminare il criterio di precedenza alle domande degli studenti che presentino l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per il maggior numero di mesi.

Dato atto, che per le finalità di cui all’art. 6bis, comma 1, della legge regionale 16/1992, la Misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”, in favore degli studenti ai quali sia riconosciuta la condizione di fuori sede ai sensi dell’art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, non incide sui requisiti di reddito e di merito nonché sullo stanziamento destinato all’assegnazione delle borse di studio, di cui all’Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594.

Dato atto, infine, che, per le finalità di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 23 bis la nuova formulazione dell’articolo 1, paragrafo 14 - Sez. VII, del documento “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari” non incide sui requisiti di reddito e di merito di cui all’Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, avendo esclusivamente le finalità di garantire proporzionalità tra infrazioni disciplinari e sanzioni correlate, a maggior tutela degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi.

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”.

Vista la D.G.R. 3 aprile 2020, n. 16-1198 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di sostenere gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio che, in conseguenza dell’attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, non rientrano nella condizione di studente “fuori sede” ai sensi del citato DPCM 9 aprile 2001, essendo nella condizione di non poter usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, disponendo, in attuazione dell’art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, a parziale modifica della D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28-1594:

- di riconoscere come fuori sede, in deroga all’articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, gli studenti residenti in un luogo

distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi;

- di sostituire l'art. 1, paragrafi 3 e 4 della Sez. III del documento “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari”, Allegato alla citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28-1594, nel modo seguente:

“3. Al fine di definire l’importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

a) studente in sede: [...]

b) studente pendolare: [...]

c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi.

È altresì riconosciuta la condizione di studente fuori sede, in deroga all’articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, allo studente residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti, che, in conseguenza dell’attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, sia nella condizione di non poter usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a quattro mesi.

Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

4. Per gli studenti vincitori di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall’erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell’ISEE Universitario, come meglio dettagliato nell’allegato A):

- In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo: [...].

- Fuori sede richiedenti servizio abitativo: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l’erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.500,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l’importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €. A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell’ambito dell’anno accademico 2020/2021.

- Fuori sede ai sensi dell’art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, in deroga all’articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, che presentino l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto sottoscritto dallo studente richiedente, regolarmente registrato per un periodo non inferiore a 4 mesi: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto del contributo per il servizio ristorazione e

del valore del servizio abitativo, pari rispettivamente a 150 € e 2.500,00 €, in aggiunta al valore mensile del servizio abitativo (pari a 250,00 €) per il numero di mesi a titolo oneroso riconosciuti validi con riferimento all'anno accademico 2020/2021.

A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 4 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2020/2021.

Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti pendolari;

- di attribuire, in via provvisoria, la condizione di “pendolare” agli studenti inseriti nelle graduatorie definitive di dicembre 2020 che non abbiano presentato l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi
- di rimodulare l'importo della borsa di studio in sede di pagamento della rata di saldo agli studenti ai quali sia riconosciuta la condizione di fuori sede, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104;
- di individuare la data del 10 marzo 2021 quale termine ultimo per presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso e poter accedere alla Misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”;
- di definire gli importi delle “Borse modulari studenti fuori sede a.a. 2020/2021” pari al valore delle borse fissati con la citata D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, riportati nell'ALLEGATO A) ai Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari, *al netto del contributo per il servizio ristorazione e del valore del servizio abitativo, pari rispettivamente a 150 € e 2.500,00 €, in aggiunta al valore mensile del servizio abitativo (pari a 250,00 €) per il numero di mesi a titolo oneroso riconosciuti validi con riferimento all'anno accademico 2020/2021;*
- di stabilire di escludere che, in parziale recepimento del parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, in data 11 novembre 2020, ai sensi dell'art. 23 bis della l.r. n. 16/92 sulla misura “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”, nell'elaborazione della graduatoria delle “Borse modulari studenti fuori sede a.a. 2020/2021” sarà data precedenza alle domande degli studenti che presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso per il maggior numero di mesi;
- di dare mandato all'EDISU Piemonte, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, di adottare i necessari provvedimenti per l'attuazione della misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021” destinata agli studenti “fuori sede” che, in conseguenza dell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019, siano nella condizione di non poter usufruire dei servizi didattici in presenza per il primo semestre dell'a.a. 2020/2021;
- che la rimodulazione dell'importo della borsa di studio agli studenti inseriti nelle graduatorie della Misura straordinaria “Borsa modulare studente fuori sede a.a. 2020/2021”, di cui al presente provvedimento, avverrà soltanto se, dopo aver assegnato la borsa di studio e gli altri benefici a tutti gli studenti idonei al “Bando di concorso a. a. 2020/21 per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea”, di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte n. 65 del 02 luglio 2020 e n. 71 del 14 luglio 2020, nonché dopo aver esaurito le graduatorie della Misura straordinaria “Borse di studio Covid”, di cui alla DGR 44-1864 del 7 agosto 2020, risulteranno disponibili risorse accertate sul bilancio dell'EDISU Piemonte con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2020/2021;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quelli indicati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 28-1594 del 26 giugno 2020, come specificato in premessa;

- di modificare, in accoglimento della richiesta formula dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (Co.Re.Co.), con nota prot. n. 108012 del 2 ottobre 2020, l'articolo 1, paragrafo 14 - Sez. VII, del documento “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2020/2021 delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari”, Allegato alla D.G.R. 26 giugno 2020, n. 28 – 1594, nel modo seguente:

“Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

[...]

14. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dai Bandi di concorso e dai Regolamenti interni dell’EDISU Piemonte (es. non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione in relazione ai requisiti di reddito, decadenza dai benefici in seguito a verifica della perdita dei requisiti di iscrizione e di merito, revoca del servizio abitativo per decadenza e/o per essere incorsi in un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento interno delle Residenze, rinuncia agli studi anche in anni accademici precedenti o il trasferimento presso altro Ateneo o passaggi di corso presso il medesimo Ateneo) i benefici sono revocati agli studenti beneficiari di borsa ovvero agli studenti idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili.

I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti nei confronti dei quali sia stato adottato dall’Ateneo di appartenenza un provvedimento disciplinare grave, quale l’esclusione o la sospensione da più esami di profitto universitari o la sospensione dalla frequenza universitaria per un periodo pari o superiore a 1 anno.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute ad Edisu saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati o rate fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.

In accordo con gli Atenei e sulla base di specifiche disposizioni inserite nei relativi Bandi di concorso e Regolamenti interni, agli studenti soggetti a revoca dei benefici che si trovano in situazione debitoria con Edisu può essere comminato il blocco della carriera accademica.”;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)